

## 1. PREMESSE

Il Comune di Miane è proprietario di una serie di immobili con destinazioni varie. In ciascun edificio vi sono impianti di riscaldamento, per un totale complessivo di 5 impianti.

La gestione del calore nel corso degli anni è avvenuta mediante servizio energia (includente la fornitura del combustibile), affidato in-house a BIM Piave Nuove Energie.

Ciò ha consentito di ottimizzare i costi di esercizio, ivi compresi quelli connessi ai tempi amministrativi del lavoro a carico di dipendenti comunali.

L'Amministrazione intende proseguire nella stessa forma di gestione, che comprende, oltre alla fornitura dei combustibili, la conduzione e la sorveglianza degli impianti, gli interventi periodici di controllo, gli interventi di riparazione, la manutenzione ordinaria, anche la manutenzione straordinaria degli impianti, con una unica regia e con continuità operativa e reperibilità costante.

Da una prima sommaria analisi operativa, questo approccio ha permesso di avere, oltre che i vantaggi diretti di tipo economico, un vantaggio economico indiretto significativo, sia per quanto riguarda interlocuzione e sgravio burocratico che per ottimizzazione tecnica relativa all'impiantistica, grazie a dei servizi dedicati che vengono garantiti al Comune.

## 2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il decreto legislativo 138/2011 convertito in legge 148/2011 aveva tentato di attuare una riforma organica per la gestione dei servizi pubblici locali, passando da un sostanziale regime di monopolio alla libera concorrenza del mercato, mediante un processo di liberalizzazione.

A distanza di un anno dall'emanazione del D.L. 138/2011 la disciplina ivi prevista è stata abrogata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.199/2012, che ha dichiarato l'illegittimità della riforma, generando una lacuna normativa, regolata oltreché dalle specifiche discipline di settore, dai principi di diritto comunitario.

In tale contesto il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza n. 726/2013 ha rilevato che, stante l'abrogazione referendaria dell'art. 23bis della L.122/2008 e la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4 del D.L. 138/2011, "è venuto meno il principio, con tali disposizioni perseguito, dell'eccezionalità del modello *in house* per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica".

Il diritto Europeo non dà una definizione univoca di "servizio pubblico", bensì ricorre alla nozione di "servizio di interesse economico generale". I servizi di interesse generale sono quindi soggetti alle norme del diritto comunitario e sono connotati da: universalità, continuità, qualità, accessibilità, tutela dei consumatori.

Nel merito specifico dell'autoproduzione dei servizi mediante *l'in-house providing* la dottrina e la giurisprudenza comunitaria costantemente individuano tre presupposti che, qualora presenti in forma congiunta, giustificano l'affidamento diretto *in house*, in deroga alle regole europee di evidenza pubblica:

- partecipazione pubblica totalitaria della società *in house*;
- esercizio da parte dell'ente pubblico di una funzione di controllo pari a quella esercitata sui propri servizi (controllo analogo);
- realizzazione da parte della società affidataria della parte più importante della propria attività nei confronti dell'ente /sento soci.

La codificazione normativa dell'affidamento *in house* avviene in particolare con le seguenti disposizioni:

- Art. 17 della Direttiva CE 2014/23/UE
- Art. 12 della Direttiva CE 2014/24/UE
- Art. 28 della Direttiva CE 2014/25/UE

In base a tale assetto normativo, una concessione aggiudicata da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione della procedura di gara quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- l'amministrazione aggiudicatrice esercita sul soggetto gestore un controllo analogo a quello sui propri servizi;
- oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice o da relativi soggetti controllati;
- nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione di capitali privati diretti, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, con influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Il legislatore italiano ha recepito la normativa comunitaria imponendo in aggravamento della motivazione a carico dell'Ente Affidante. Anche il Consiglio di Stato, Sez. V con sentenza n. 1900/2016 ha affermato che la scelta di affidamenti *in house* per gestire i servizi esige una motivazione analitica, puntuale e circostanziata.

Le fonti normative nel merito sono:

- Art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 convertito in legge 221/2012;
- Artt. 4, 5 e 192 del D. Lgs 50/2016;
- Art. 16 del D.Lgs. 175/2016.

L'art. 4 del D. Lgs 50/2016 dispone che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione del codice, avvenga nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

L'art. 5 del D. Lgs 50/2016 definisce che un appalto non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'amministrazione aggiudicatrice esercita sul soggetto affidatario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- oltre l'80 % dell'attività del gestore è svolta per l'ente controllante (o da altre persone giuridiche da essa controllate)
- nel soggetto controllato non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati "ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

L'art. 192 del D. Lgs 50/2016 stabilisce inoltre un "regime speciale degli affidamenti *in house*", prevedendo l'istituzione, a cura dell'Anac, di un elenco di enti aggiudicatori di affidamenti *in house* ovvero che esercitano funzioni di controllo o di collegamento rispetto ad altri enti, tali da consentire gli affidamenti diretti.

La comunicazione dell'ANAC del 5 agosto 2016 ha precisato, a seguito di una richiesta di parere in materia, che gli enti possono effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti di servizi alle proprie società *in house*.

La deliberazione n. 235/2017 l'ANAC ha quindi emanato le "Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del D.lgs 50/2016".

Dall'anno 2018, oltre all'attivazione da parte dell'Autorità Anticorruzione dell'Albo in questione, con un portale dedicato al quale fanno riferimento gli Enti affidatari per segnalare la presenza di un affidamento ad un soggetto che deve risultare indicato nell'elenco del portale stesso, consultabile on-line, vi sono stati due ulteriori importanti indicazioni che rafforzano il modello operativo di questo tipo di affidamento:

1. il Consiglio di Stato, sez. V, con la Sentenza del 30.04.2018 n. 2599, ha stabilito, in caso di società in House pluripartecipate, quali siano i presupposti per il controllo analogo, delineando quelli che sono i requisiti da rispettare.
2. Il TAR Lombardia, Sez. I Brescia, 12/7/2018 n. 269, stabilisce che il modello in house costituisce un modo di gestione ordinario dei servizi pubblici locali rispetto all'affidamento mediante selezione pubblica, considerandolo pertanto alla stregua delle altre possibilità di affidamento. Recita infatti che ...*(omissis)*... *"l'affidamento in house ha natura ordinaria e non eccezionale, e che la relativa decisione dell'amministrazione, ove motivata, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva l'ipotesi di macroscopico travisamento dei fatti o di illogicità manifesta"*.
3. Ulteriore importante riferimento è la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 3/3/2020 n. 1564, che sancisce la legittimità dell'affidamento in house providing tramite una società holding, I giudici sanciscono che la scelta dell'amministrazione sull'affidamento in house, tramite una partecipata holding), è giustificata da una preventiva istruttoria, con una indagine di mercato sulle possibili soluzioni gestionali e su una comparazione fra la società in house ed un benchmark di riferimento.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 100/2020 conferma che e' conforme a Costituzione la previsione che obbliga le stazioni appaltanti a dimostrare, nella motivazione del provvedimento di affidamento in house, le ragioni del mancato ricorso al mercato. Rientra quindi nella discrezionalità del legislatore prevedere regole eccezionali per la scelta di non ricorrere alla concorrenza, anche per prevenire l'abuso dell'affidamento in house da parte delle amministrazioni nazionali e locali. Questo aspetto, nel caso specifico, è consolidato per la partecipata di secondo livello del Comune, che proprio con verifiche di dettaglio evidenzia il vantaggio competitivo per l'ente, derivante dalla modalità di affidamento scelta.

Inoltre nel 2020 la Corte di Giustizia si è pronunciata sulle due questioni pregiudiziali poste dalla V sezione del Consiglio di Stato in materia di Società in house (con ordinanze di remissione n.138 del 7 gennaio 2019, n. 293 del 14 gennaio 2019 e n. 296 del 15 gennaio 2019). La CGUE si è pronunciata sulle questioni con ordinanza emessa il 6 febbraio 2020, sancendo la compatibilità con il diritto UE di entrambe le norme poste al suo vaglio. Il primo aveva ad oggetto la compatibilità dell'art. 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici con la disciplina europea in materia di in house providing. Tale disposizione, come noto, prevede che: «Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti

effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.».

Quanto al primo quesito, la Corte, ha rilevato come l'art 12 della direttiva 2014/24 (la "Direttiva"), che disciplina l'in-house providing, si limita a precisare le condizioni al ricorrere delle quali le amministrazioni possono prescindere dall'applicazione della Direttiva per concludere una «operazione interna», mentre non può interpretarsi nel senso di privare gli Stati membri della libertà di favorire una modalità di prestazione di servizi, di esecuzione di lavori o di approvvigionamento di forniture a scapito di altre. «In effetti» precisa la Corte, «questa libertà implica una scelta che viene effettuata in una fase precedente all'aggiudicazione di un appalto e che non può quindi rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/24».

In pratica la Corte Europea lascia una finestra ancor più aperta nel suo quadro generale comparando l'affidamento "in house" alle altre modalità lasciando comunque la libertà allo Stato Italiano di considerarlo anche su scala di priorità diversa, ferma restando l'assoluta legittimità nel rispetto dei requisiti tipici (rispetto standard di fatturato e di organizzazione previste dalle linee guida ANAC, di economicità del servizio, di controllo analogo,

### 3. FINALITÀ

Il presente documento rappresenta la relazione istruttoria sull'affidamento in House a Bim Piave Nuove Energie s.r.l. del servizio gestione calore degli edifici comunali.

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art. 192 del. Lgs 50/2016 e vuole evidenziare inoltre, rispetto alla normativa vigente, le motivazioni del vantaggio competitivo complessivo per l'ente dell'affidamento come società "in house providing".

### 4. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

L'affidamento ha per oggetto due forme di gestione, a seconda della tipologia degli impianti.

A) La gestione del servizio energia (riscaldamento, produzione dell'acqua calda sanitaria, esercizio, controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria) nei seguenti impianti di proprietà o condotti dal Comune:

C.I.	IMPIANTO	Comb.	INDIRIZZO	NR. CALDAIE	POTENZIALITA' kW
42.11.RA1	SEDE MUNICIPALE	Metano	Via Matteotti, 1	1	80,58
42.31.RA1	EX SCUOLA SECONDARIA	Metano	Via De Gasperi, 14	2	324,40 (162,20+162,20)
42.32.RA1	SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA	Metano	Via Matteotti, 4	2	276,18 (138,09+138,09)
42.51.RA1	PALESTRA	Metano	Via Matteotti	1	166,00

B) La manutenzione ordinaria, con l'assunzione del ruolo di terzo responsabile, ai sensi del D.P.R. 74/2013, nei seguenti impianti di proprietà o condotti dal Comune:

C.I.	IMPIANTO	Comb.	INDIRIZZO	NR. APPARECCHI	POTENZIALITA' kW
42.12.RA1	AUDITORIUM G.J. ANTIGA	Metano	Via Sturzo, 1	3	34,4+34,4+34,8

Il servizio in gestione energia comprende, oltre che la somministrazione dei combustibili necessari, per tutta la durata della gestione:

- 1) la conduzione e sorveglianza degli impianti a mezzo di idoneo personale tecnico, in possesso di patentino di abilitazione di secondo grado per la conduzione di impianti termici, ai sensi del D.Lgs 152/2006;
- 2) il servizio di reperibilità, 24 ore su 24, durante il periodo annuale di esercizio degli impianti termici;
- 3) check-up e regolazione della combustione, secondo normativa vigente, mediante verifica delle condizioni di funzionamento a mezzo di idonee strumentazioni certificate di analisi e conseguente regolazione delle apparecchiature componenti le centrali termiche, per migliorare l'efficienza ed il rendimento degli impianti;
- 4) interventi periodici di controllo e di manutenzione ordinaria, durante il periodo di funzionamento, e più precisamente: check-up della combustione, controllo e taratura delle apparecchiature di sicurezza, controllo elettropompe e bruciatori, pulizia caldaia, controllo dei collegamenti alla canna fumaria e del camino;
- 5) controllo e messa a riposo di tutti gli impianti e le centrali termiche alla fine di ogni stagione, con relativa lubrificazione delle parti meccaniche, pulizia delle caldaie, dei camini e dei relativi collegamenti;
- 6) annotazioni periodiche sui libretti di centrale/impianto e compilazione dei rapporti di controllo tecnico, come previsto dalla legge n° 10 del 09/01/91 e dai successivi regolamenti di attuazione: D.P.R. n° 412/93, D.P.R. n° 551/99, D.P.R. 74/2013, D.M. 10 febbraio 2014, D. Lgs. 192/05, D. Lgs. 311/06 e s.m.i.;
- 7) interventi di manutenzione straordinaria di tutte le apparecchiature contenute nelle centrali termiche e pertinenti gli impianti, esclusa la sola sostituzione di caldaie e bruciatori;
- 8) copertura assicurativa per eventuali danni provocati da incuria o negligenza del personale addetto;
- 9) interventi di riparazione e/o sostituzione di valvole e detentori, se gravati da perdite d'acqua, con relativo sfogo dell'aria;
- 10) manutenzione, riparazione e/o sostituzione di sonde, termostati o altri organi di rilevazione e regolazione;
- 11) coibentazione, in centrale termica, delle tubazioni di mandata e ritorno acqua calda, secondo quanto richiesto dalla legge n° 10 del 9/01/91 e dai DD.PP.RR. n° 412/93 e n° 551/99;
- 12) pulizia filtri di ventilconvettori e/o unità termoventilanti, se situati a quota non maggiore di m 5,00 dal piano di calpestio e raggiungibili con normali mezzi di intervento come scale e trabattelli, basi di appoggio piane, prive di ostacoli, compresa la pulizia delle parti ispezionabili e manualmente raggiungibili dei canali, se necessario;
- 13) interventi di manutenzione, riparazione e/o sostituzione di tutte le apparecchiature di contabilizzazione;

- 14) progettazione ed esecuzione di lavori di ammodernamento/miglioria di alcuni impianti comunali, soprattutto in funzione degli esiti di un puntuale monitoraggio energetico, volto ad adottare le migliori tecnologie disponibili per ottimizzare i risultati;
- 15) collaborazione gratuita ai tecnici cui l'Amministrazione Comunale affiderà incarichi per la realizzazione di nuovi impianti di climatizzazione (invernale/estiva) e/o per la ristrutturazione/messa in norma degli esistenti, al fine di conseguire risultati impiantistici atti a raggiungere i migliori risparmi energetici e di gestione;
- 16) erogazione di "ore calore" o incrementi di temperatura negli ambienti in cui dovesse risultare necessario, in caso di particolari esigenze sanitarie, per calamità naturali o qualora sussistano particolari ragioni di pubblico interesse, collegate allo svolgimento di eventi sportivi a livello professionistico e/o sociali di notevole importanza, senza costi aggiuntivi per il Cliente.

Il Servizio di manutenzione, con o senza l'assunzione del ruolo di terzo responsabile, ai sensi del D.P.R. 412/93, comprende:

1. Controlli all'avvio, durante la stagione termica ed in chiusura della stessa
2. Analisi dei fumi e determinazione del rendimento di combustione
3. Regolare tenuta del libretto di centrale e/o impianto
4. Manutenzione ordinaria prevista dal DPR 74/2013, così come enunciata sulle Norme UNI 8364, e nei controlli previsti della Norme UNI 10389, UNI 10435, UNI 10436, limitatamente alla centrale termica
5. Redazione, compilazione ed aggiornamento dei libretti per la climatizzazione estiva ed invernale ai sensi del DPR 74/2013 e ss.mm.ii.
6. Effettuazione delle manutenzioni e del rapporto di controllo di efficienza energetica ai sensi degli artt.7 e 8 del DPR 74/2013
7. Manutenzione ordinaria degli impianti solari termici, ove presenti.

## **5. MOTIVAZIONE DELLA SCELTA**

La situazione della dotazione di risorse umane del Settore tecnico non consente di eseguire la gestione degli impianti termici in parziale economia.

Si rende necessario ricorrere, secondo la prassi degli ultimi anni, all'affidamento di servizio complessivo che preveda, oltre alla fornitura dei combustibili, anche la conduzione e la sorveglianza degli impianti, gli interventi periodici di controllo, gli interventi di riparazione, manutenzione ordinaria e straordinaria necessari.

Il Quadro normativo di riferimento, fondandosi sul principio istitutivo del mercato unico europeo, pone in posizione di maggior favore le modalità di affidamento di servizi pubblici locali con rilevanza economica che si basano sulla promozione e la tutela della concorrenza. In tal senso sarebbe stato possibile ricorrere all'affidamento mediante procedure di evidenza pubblica.

Proprio in tale contesto tuttavia, come indicato in precedenza, vi è la possibilità di prevedere affidamenti diretti a soggetti terzi totalmente partecipati da amministrazioni pubbliche ed assoggettati a loro stretto controllo.

## **6. SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI RICHIESTE DALL'ORDINAMENTO**

Le condizioni per l'affidamento diretti *"in house"* sono assolutamente sussistenti. Come sopra accennato i requisiti richiesti dalle direttive comunitarie, così come recepite nella legislazione nazionale sono le seguenti:

1. l'amministrazione aggiudicatrice esercita sul soggetto affidatario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
2. oltre l'80% dell'attività del gestore è svolta per l'ente controllante (o da altre persone giuridiche da essa controllate)
3. nel soggetto controllato non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati "ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Rispetto al punto 1) il Comune dispone del "controllo analogo" sull'impresa, in virtù di un apposito atto regolamentare (rubricato appunto "Regolamento per l'esercizio sulla società di gestione BIM Piave Nuove Energie s.r.l. di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali"). Detto Regolamento garantisce infatti ad ogni Comune socio, per il tramite del c.d. "Consiglio di Partecipazione", oltre ad un generale diritto di informativa/potestà di vigilanza sull'operato della società, anche un potere di indirizzo/controllo, che si esplica nella necessaria partecipazione alla formazione degli atti di gestione strategica della società.

Rispetto al punto 2) BIM PIAVE NUOVE ENERGIE s.r.l. svolge la maggior parte della propria attività a favore dei Comuni controllanti.

Rispetto al punto 3) BIM PIAVE NUOVE ENERGIE s.r.l. è una società costituita in data 24.11.2005, è partecipata per il 90% dal Consorzio BIM Piave e per il 10% da ASCO Holding, che presenta una compagine plurima interamente pubblica, ad eccezione di un'esigua che si ripercuote nella partecipazione in BPNE alla data odierna nell'ordine dell'1% circa, con riflessi non significativi sulla partecipazione della S.r.l.

## **7. VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DI MERCATO**

La valutazione fatta sull'offerta presentata da BPNE per il servizio di gestione del calore è quella di comparazione con i costi di riferimento del mercato per gli Enti Pubblici, vale a dire con la convenzione CONSIP per il servizio energia.

La verifica di congruità con i prezzi di mercato emerge dal quadro di raffronto con i prezzi attuali di riferimento per il "Servizio Integrato Energia 3 – Lotto 3", che attualmente non è attivabile, in quanto sospeso a seguito di ricorso in Consiglio di Stato, e che comunque porta alla seguente evidenza del vantaggio economico per l'ente, a parità di verifica sul servizio offerto.

**PREZZI CONSIP  
CANONE SERVIZIO ENERGIA**

	<b>CANONE primo anno C<sub>A</sub></b>	<b>CANONE anni successivi C<sub>Aα-k</sub></b>
SEDE MUNICIPALE	€ 5.847,54	€ 5.508,47
EX SCUOLA MEDIA	€ 4.530,45	€ 4.342,91
SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA	€ 17.829,62	€ 16.646,07
PALESTRA	€ 4.925,49	€ 4.796,85
<b>TOTALE SERVIZIO ENERGIA</b>	<b>€ 33.133,10</b>	<b>€ 31.294,30</b>

**PREZZI BIM PIAVE NUOVE ENERGIE  
SERVIZIO ENERGIA**

	<b>Corrispettivi Allegato A</b>	<b>Corrispettivi acqua calda (A.T. 2019-2020)</b>
SEDE MUNICIPALE	€ 4.621,68	€ -
EX SCUOLA MEDIA	€ 3.801,04	€ -
SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA	€ 18.154,26	€ -
PALESTRA	€ 2.859,00	€ 844,44
<b>TOTALE SERVIZIO ENERGIA e LAVORI</b>	<b>€ 29.435,98</b>	<b>€ 844,44</b>

<b>di cui QUOTA ANNUA LAVORI</b>	<b>-€</b>	<b>5.842,86</b>
----------------------------------	-----------	-----------------

	<b>primo anno</b>	<b>anni successivi</b>
<b>DIFFERENZA RISPETTO A CONSIP (SERVIZIO ENERGIA)</b>	<b>-€ 8.695,54</b>	<b>-€ 6.856,74</b>
	<b>-26,2%</b>	<b>-21,9%</b>

Inoltre, in caso di sopravvenuta disponibilità di una nuova convenzione CONSIP a parametri migliorativi rispetto a quanto offerto, Bim Piave Nuove Energie srl si impegna all'adeguamento ai nuovi prezzi, a pena di annullamento del contratto.

**8. CONCLUSIONI ED ESITO DELLA VERIFICA EX ART. 192 D.LGS.50/2016**

In considerazione dei rilievi sopra esposti, si deduce che Bim Piave Nuove Energie s.r.l. si configura quale società in linea con i principi dettati dalle direttive europee e dal D. Lgs. 50/2016 in quanto:

- è una società partecipata per il 90% dal Consorzio BIM Piave e per il 10% da ASCO Holding, organismi di cui il Comune è socio, e presenta una compagine plurima interamente pubblica, ad eccezione di un'esigua quota privata del tenore dell'1% circa, con riflessi non significativi sulla partecipazione della S.r.l.;
- a fronte di tale composizione del capitale sociale ha adottato un regolamento per l'esercizio del controllo analogo;
- organizza e gestisce una pluralità di servizi di interesse generale a favore del territorio tra cui: gestione calore, cogenerazione, teleriscaldamento, produzione




- energia da fonti rinnovabili ed alternative, installazione di impianti di riscaldamento, climatizzazione, idrici, elettrici, di distribuzione del gas post contatore;
- contando su un'esperienza pluriennale, opera nel settore con capacità tecniche altamente specializzate, affrontando qualsiasi problematica connessa alla gestione degli impianti termici, grazie a un know – how che comprende la progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione più appropriati per contenere costi di servizio e ottimizzarne la gestione, mantenendo elevati standard qualitativi.

L'affidamento *in house* a Bim Piave Nuove Energie s.r.l. del servizio Gestione Calore risulta preferibile, sotto più profili, in quanto:

- risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra il Comune ed il soggetto affidatario,
- il Comune non solo ha facoltà di controllo ma ha anche un potere di indirizzo non praticabile nei confronti di altro soggetto terzo affidatario.
- i costi del servizio sono concorrenziali rispetto alla convenzione CONSIP attualmente vigente per i servizi di gestione calore;
- libera risorse umane interne dedicate alla gestione del servizio e riduce l'impatto tecnico amministrativo sulla struttura comunale.
- Permette l'immediato intervento con competenza e garantendo continuità di servizi pubblici come quello scolastico con possibilità di rientro economico degli stessi per l'ente di lungo periodo, situazione che solo un "partner pubblico" e non un mero soggetto di mercato, orientato ai profitti, può gestire in arco temporale così lungo

Miane lì 23.12.2020

Il Responsabile dell'Ufficio  
LL.PP., Manutenzioni, Ambiente



Ing. Loris Pasqualotto

